



► COMUNE DI TAURASI  
Provincia di Avellino

## Ufficio Tributi

### Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2020

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) comunica che a decorrere dal corrente anno la Legge di Bilancio per il 2020 ha abolito la TASI e l'IMU componenti della IUC, prevedendone l'unificazione. L'imposta, denominata "nuova IMU", in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa per l'annualità 2019. Il versamento dell'acconto IMU 2020 dovrà essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

- Visto l'articolo 1, comma da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;
- Visto l'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 s.m.i.;
- Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 s.m.i.;
- Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 19.03.2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2019 e applicabili, sino a nuova deliberazione, anche all'annualità 2020;
- Comunica che **il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 mediante modello di pagamento F24 ed F24 semplificato.**

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre (entro il giorno 16) verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall'Ente entro il prossimo 31 luglio, salvo proroghe, unitamente al nuovo Regolamento Comunale.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.

Sono, altresì, escluse le unità abitative di cui all'articolo 1, comma 741, lett. c) della Legge n. 160/2019.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto.

**L'imposta, in acconto, può essere versata entro il 16 giugno applicando le aliquote per l'anno 2019, approvate con delibera di C. C. n. 7 del 19.03.2019:**

- a) **5,7‰ per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e**

- A/9 e per le relative pertinenze;**  
**b) 9,30‰ per le aree edificabili;**  
**c) 9,30‰ per i fabbricati del gruppo "D" il cui gettito è riservato allo Stato nella misura del 7,6‰;**  
**d) 1‰ per i fabbricati rurali strumentali.**

► **CODICE CATASTALE del COMUNE è L062.**

► **CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:**

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO
IMU - Imposta Municipale Propria su abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	3912	IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - COMUNE	3930
IMU - Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati	3918	IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - STATO	3925
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili	3916		

► **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

Il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.

Il Funzionario Responsabile IUC dr. Antonio MANNETTA